- fragole a cestino;
- lamponi a cestino;
- mirtilli a cestino;
- more a cestino;
- ribes a cestino.

m) FRUTTA SECCA
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di paglia e fieno è di 0,10 euro al q per parte.

o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

r) DROGHE E SPEZIE
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Prodotti della silvicoltura

a) LEGNA DA ARDERE

Art. 1 – Legna da ardere
La legna da ardere viene distinta comunemente nelle seguenti categorie:
a. legna dura o forte: faggio, querce in genere, carpini, gelso, frassino, olmo, betulla, acacia (robinia), aceri e alberi fruttiferi in genere;
b. legna dolce o tenera: ontani, tigli, salici, pioppi e tutte le resinose escluso il larice.

La legna di castagno, di larice e di pino mugo viene trattata generalmente a parte:
- fasciname e ramaglie;
- cascami di segheria.

Art. 2 – Unità di misura
La legna da ardere in genere viene trattata a metro stero o a peso; il fasciname a numero o a peso.
La legna da ardere in squarti e in tondelli ha un diametro minimo di 4 cm in

punta. Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa alla ramaglia o nel fasciname.
Usualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza. Nella legna fresca le cataste devono presentare una sopramisura del 5% dell'altezza.
Dalla legna da ardere è escluso il marcio tenero.
La legna soffocata (sobbollita) è esclusa dall'assortimento normale, quando superi il 10% della massa.

Art. 3 – Volume
Il contenuto medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde, per la legna da ardere in squarti e tondelli, alle seguenti cifre:
a. di essenza dura o forte: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,7;
b. di essenza dolce o tenera: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,7.

Art. 4 – Mediazione
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legna da ardere è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

b) CARBONE VEGETALE
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) LEGNAME GREZZO

I. TONDAME

Art. 1 – Forma del contratto
La forma del contratto può essere verbale oppure scritta. In genere tra produttore e commerciante è preferita la forma scritta; tra commerciante e consumatore la forma verbale.

Art. 2 – Perfezionamento del contratto
Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione o di conferma, oppure doppi di commissione firmati senza riserva.
Nel caso di offerta "salvo il venduto" o "salvo approvazione da parte della ditta" o altre clausole analoghe, l'offerta diventa definitiva solo quando l'acquirente abbia accettato l'offerta o il venditore confermata l'accettazione.
Tale accettazione e conferma sono valide se espresse entro un congruo termine.

Art. 3 – Provenienza del legname
Esiste in provincia la consuetudine di precisare nel contratto di vendita di qualità pregiate, la provenienza del legname.
Per la provenienza del legname si intende la zona forestale di produzione.
Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale.

Quando invece è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere originario della zona forestale indicata.

Art. 4 – Unità di misura
In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

Art. 5 – Accertamento del peso
Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contrattazioni a peso vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia o, in caso di trasporto con altri mezzi, dalla pesa pubblica del luogo di partenza.

Art. 6 – Clausola "circa"
Il venditore è tenuto a consegnare l'esatto quantitativo di legname pattuito.
Quando il quantitativo è stato indicato con la clausola "circa", il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.
La clausola "circa" non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misure obbligate.
Quanto sopra vale per il legname segato o squadrato o comunque sottoposto ad una prima lavorazione.

Art. 7 – Legname allo stato rotondo
Per il legname allo stato rotondo, qualora venga venduto con riferimento al verbale di assegnazione dell'Autorità forestale, si intende oggetto della vendita tutta la massa legnosa da opera ricavata.
Nel caso non si faccia riferimento al verbale di assegnazione per il legname allo stato rotondo vale la percentuale dal 10% al 15% in più o in meno.

Art. 8 – Clausola "da... a..."
Se la quantità contrattata viene indicata indeterminata "da... a...", il venditore è obbligato a consegnare almeno il quantitativo minimo.
L'acquirente, invece, è obbligato a ritirare il quantitativo massimo indicato.
Per quanto riguarda misure e lunghezze e qualità, nel caso in cui sia prevista la clausola "da... a...", il venditore deve consegnare proporzionalmente tra il minimo e il massimo indicati.

Art. 9 – Determinazione del prezzo
Il prezzo è stabilito:
a. a volume per metro cubo, per il legname rotondo e segato;
b. a metro quadrato sulla superficie greggia e tenendo conto dello spessore greggio, per le tavole piallate con battuta e incastro (uso bastimento) e con battuta e tondino (perline);
c. a metro quadrato di superficie netta per i *parquet* lavorati;
d. a peso per quintale o metro stero per il cortame, gli scarti, la corteccia, la segatura, il cippato, il legname da cartiera, la legna da ardere;
e. a metro quadrato o metro cubo i compensati, controplaccati, paniforti e truciolari;

f. a metro quadrato i pannelli di fibre legnose pressate da 2 a 8 mm (masonite, faesite, ecc.);
g. a metro quadrato o a foglio le impiallacciature.

Art. 10 – Listino dei prezzi
I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e si intendono riferiti unicamente a legnami di commercio di dimensioni normali.

Art. 11 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute
Quando è consentita una tolleranza percentuale nei quantitativi della merce, il prezzo da corrispondersi al compratore va commisurato alle effettive quantità consegnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.

Art. 12 – Spedizione
Con il termine "spedizione" si intende il carico e l'affidamento della merce al vettore.

Art. 13 – Consegna
Con il termine "consegna" si intende l'affidamento della merce all'acquirente o chi per esso, che la accetta.

Art. 14 – Clausola relativa alla consegna e spedizione
Quando la vendita viene stipulata con la clausola a "spedizione pronta" o "a consegna pronta", si intende che la merce deve essere spedita o consegnata nel termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

Art. 15 – Forza maggiore
Il contraente che non può consegnare o ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore, deve darne immediato avviso all'altro contraente, specificando la natura dell'impedimento.
La forza maggiore elimina l'inadempienza contrattuale.
Possono costituire in materia casi di forza maggiore, la scarsezza di neve o l'eccessivo innevamento e il gelo, che impediscano l'esbosco del legname, quando l'oggetto del contratto si riferisce ad una zona determinata.

Art. 16 – Caricamento della merce
Al caricamento del legname segato su mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

Art. 17 – Porto assegnato
Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia o altro mezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, salvo, in quest'ultimo caso, accredito della spesa di trasporto.

Art. 18 – Svincolo e scarico
Il compratore è in ogni caso tenuto a provvedere allo svincolo, scarico e ricovero della merce speditagli, versando al vettore l'importo a lui dovuto, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni a questa conseguenti.
Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.

Art. 19 – Spese di trasporto
a. Se la vendita è fatta "franco deposito", "franco magazzino", "franco stabilimento del venditore" il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Qualora si tratti di tondame venduto franco strada camionabile, il carico viene effettuato a cura e spese dell'acquirente;
b. se la vendita è fatta "franco vagone stazione di carico", "franco stazione di partenza" o "franco stazione di...", il venditore deve caricare la merce sul vagone nella relativa stazione e confezionare il carico in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre le spese di trasporto e ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
c. se la vendita è fatta "franco destino", "franco stazione destino", il venditore deve consegnare la merce sul vagone nella relativa stazione o luogo fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
d. se la vendita è fatta "franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore", il venditore deve ivi consegnare la merce, mentre il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese;
e. se i trasporti vengono effettuati con automezzi, valgono le stesse norme che regolano i trasporti per ferrovia.

Art. 20 – Reclami contro il vettore
Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore, ma le spese di trasporto sono state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi eventuali diritti.
Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, insieme a tutti gli altri documenti necessari per l'esercizio dell'azione nei confronti del vettore, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore medesimo.
In difetto il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Art. 21 – Clausola "merce da collaudare" o "merce collaudata"
La clausola "merce da collaudare" significa che la merce è da sottoporre a verifica per assortimento, qualità, lavorazione ed eventualmente a marcatura.
La clausola "merce collaudata" significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda assortimento, qualità, quantità e lavorazione.
La bollatura, la marcatura o numerazione a colore, a martello o con raschiet-

to, viene fatta dal compratore o da chi per esso, contemporaneamente alla misurazione; le stesse costituiscono il collaudo e la presa in consegna della merce.
Le spese per le operazioni di collaudo e di presa in consegna sono a carico dell'acquirente, nel caso di legname rotondo; nel caso di legname segato, resta a carico dell'acquirente la spesa del solo collaudatore.

Art. 22 – Luoghi e tempi di misurazione del tondame
La misurazione dei tronchi deve avvenire entro 20 giorni dalla data di avviso da parte del venditore che il legname è allestito ed è pronto per la misurazione nel luogo convenuto.
In mancanza di pattuizioni specifiche si intende che la misurazione deve effettuarsi sul letto di caduta o sul piazzale forestale.
La misurazione del tondame è fatta d'accordo fra le parti contraenti o da persone di loro fiducia.

Art. 23 – Clausola "vista" o "salvo vista"
La clausola "vista" significa che il compratore ha visitato la merce e non ha elevato, né può più elevare, protesto circa la qualità, lavorazione e assortimento della merce; la frase "salvo vista" equivale a quella con riserva di gradimento di cui all'art. 1520 c.c.
Il termine di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1520 è di giorni 15.

Art. 24 – Esclusione della garanzia per l'uso
Salvo contrario patto scritto, la merce è venduta senza alcuna garanzia riguardo all'uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda destinarla.

Art. 25 – Uso della merce protestata
Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico, bene individuabile, abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso al venditore e tenere a disposizione l'intero carico, che è obbligato a custodire razionalmente e da buon commerciante.

Art. 26 – Acconto
Se il compratore all'atto della stipulazione del contratto versa delle somme al venditore senza specificarne il titolo, il versamento si intende fatto come acconto.

Art. 27 – Pagamento del prezzo
Salvo patto contrario, il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

Art. 28 – Luogo di pagamento
Di norma, il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore.

Art. 29 – Termini di pagamento
I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura.
Se il pagamento è pattuito per contanti "vista fattura" o "arrivo merce", il compratore deve provvedere al pagamento entro dieci giorni dalla data della fattura o dell'arrivo della merce.
In caso di pagamento mediante "cessioni bancabili" il venditore è tenuto a ricevere effetti cambiari con scadenza non superiore a 4 mesi.

Art. 30 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita
Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il pagamento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

Art. 31 – Classificazione delle resinose
Il legname resinoso si distingue nelle seguenti essenze:
- abete rosso, peccio (Picea abies L.);
- abete bianco o comune, avezzo (Abies alba Mill.);
- larice (Larix decidua Mill.);
- pino silvestre o comune o selvatico bianco (Pinus sylvestris L.);
- pino cembro, cirmolo, cirmo (Pinus cembra L.);
- pino nero (Pinus nigra J.).

Art. 32 – Uso generico del termine "abete"
Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di "abete", si intende sia abete rosso che bianco. Volendosi determinare proporzionalmente tra l'una e l'altra specie di abete, o volendosi l'una anziché l'altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

Art. 33 – Uso generico del termine "pino"
Quando nei contratti viene citato solo il termine generico di "pino", si intende esclusivamente pino silvestre.

Art. 34 – Trattamento del legname allo stato rotondo
Il legname allo stato rotondo viene normalmente trattato nei seguenti assortimenti:
- tronchi o toppi da sega, oppure bore;
- legname da travatura;
- bottolame o legna scelta;
- sottomisure;
- stangame;
- legname da imballaggio;
- legname da cartiera o da cellulosa;
- tasti;
- punte e scarti;
- assortimento unico.

Il legname da opera di resinose viene normalmente commerciato con corteccia.

Art. 35 – Tronchi da sega
Per tronchi da sega si intendono tronchi di diametro a metà lunghezza non inferiore a 18 cm, di lunghezza non inferiore a 4 m fra le due smussature, con una sopralunghezza – che non viene conteggiata – variabile a seconda delle difficoltà di esbosco e comunque non inferiore a 10 cm complessivi.
Il tondame da sega viene trattato a metro cubo.

Art. 36 – Difetti del tondame da sega normale
Il tondame da sega normale deve essere sano e diritto.
I seguenti difetti, se di lievissima entità, sono ammessi:
- rosatura;
- screpolature longitudinali;
- perforatura da insetti;
- tronchi leggermente contorti;
- leggera cipollatura;
- curvatura.

Altri o più gravi difetti comportano un equo abbuono o tarizzo.
I tronchi per i quali non si addiviene ad un accordo sull'abbuono, possono essere rifiutati dal compratore.

Art. 37 – Bottolame o legna scelta
Per bottolame o legna scelta si intendono i tronchi di lunghezza dai 2 a 3,50 m fra le smussature, di diametro (a metà) di 18 cm e più.
I bottoli devono essere utilizzabili per sega. È escluso il rotto. È ammesso il marcio duro per metà del diametro e il marcio molle per un quarto del diametro, purché il resto sia utilizzabile.
Il bottolame viene trattato a metro cubo.

Art. 38 – Legname da travatura
Tronco di lunghezza non inferiore a 5 m, diametro non inferiore a 30 cm, con bassa conicità ed esente da difetti macroscopici.

Art. 39 – Sottomisure
Per sottomisure si intendono tronchi di lunghezza di 4 m fra le smussature, di diametro (a metà) da 14 a 17 cm compresi, diametro in punta non inferiore a 12 cm.
Requisiti di qualità come per i tronchi da sega.

Art. 40 – Misurazione
La misurazione del diametro del legname rotondo viene fatta a metà lunghezza. Se la sezione del tronco è ovale, il diametro è dato dalla media dei diametri minimo e massimo, nella sezione mediana.
Nei tronchi scheggiati il diametro viene espresso dalla media fra il diametro minimo nel punto difettoso e il diametro a metà.
Se a metà del tronco si presentano nodi o sporgenze anormali, il diametro corrisponde alla media fra i diametri regolari, al di sopra e al di sotto del difetto.

Il diametro viene misurato a centimetri pieni, trascurando le frazioni. La lunghezza, salvo particolari pattuizioni, viene misurata, trascurando le frazioni, di 20 cm in 20 cm.
Nel caso di legname di resinosa con corteccia la misurazione potrà avvenire nei seguenti modi:

a. si misura il tronco con la corteccia, seguendo le regole sopra esposte: dal volume ottenuto si detrae una percentuale pari al 10% se si tratta di legname di abete rosso e/o bianco. Per il larice e il pino silvestre tale percentuale varia dal 15-18% al 20-25% in relazione all'età della pianta e alle condizioni stazionali;
b. la misurazione viene effettuata sotto corteccia, direttamente sul legno. In questo caso il tronco dovrà essere preventivamente scortecciato nei punti di misurazione; si attua quindi una scortecciatura parziale ad anello (cercen), larga 15-20 cm, tale comunque da permettere un'agevole misurazione.

Art. 41 – Stangame
Per stangame si intende "antenne", tondelli, "longari", puntelli, paleria minuta, "catene", "remi", ecc. Queste varie specie sono di diametri e di lunghezza diversi a seconda dei vari distretti forestali della provincia. Le classificazioni di cui al presente articolo devono corrispondere alle caratteristiche e qualità seguenti: sani, escluso il marcio e rotto, poco nodosi, "seguenti" (poco conici) e diritti.

Art. 42 – Legname da imballaggi
Il legname da imballaggi è normalmente costituito da tondelli di essenza resinosa del diametro minimo di 14 cm e di lunghezza minima di 2 m con guasto massimo del 60% purché a tenuta di chiodo.

Art. 43 – Legname da cartiera
Il legname da cartiera, se costituito da abete o da pino, è delle seguenti dimensioni: lunghezza da 1 m in avanti in multipli di un metro in tondelli o in squarti del diametro in punta di 8 cm e del diametro massimo di 30 cm.
Il legname da cartiera viene commerciato o allo stato grezzo o con scortecciatura commerciale, cioè senza la prima corteccia, o almeno strisciato, oppure pulito in bianco.
Il legname da cartiera messo a misura in cataste deve essere "intestato" a sega da ambo le estremità.
I nodi devono essere "asciati" a liscio legno.
Il legname da cartiera viene misurato a metro stero in cataste oppure a metro cubo.
Per lo spacco viene normalmente applicata nei confronti del prezzo del tondo una diminuzione fino al 15% quando lo spacco supera il 6% della partita.

Art. 44 – Assortimento unico, tasti, punte e scarti
Per assortimento unico, tasti, punte e scarti si intende:
a. ASSORTIMENTO UNICO: tondame non assortito ma comprendente tut-

ti gli assortimenti;
b. TASTI: parte basale della pianta con presenza di marciume o altri difetti evidenti;
c. PUNTE E SCARTI: legname tondo non compreso negli assortimenti elencati ma che può avere una parziale diversa utilizzazione.

Art. 45 – Applicazione di "tarizzi" o diffalchi
I criteri di applicazione di "tarizzi" o diffalchi nella misurazione dei legnami in tondo possono variare da zona a zona e generalmente sono indicati nei capitolati in uso presso le pubbliche amministrazioni nell'ambito di ciascun distretto forestale.

II. SEGATO

Art. 46 – Legname segato di abete
Il legname segato di abete si distingue in: tavolame, morali, mezzi morali, listelli e travi segati, semilavorati e prismati su ordinazione.
Il tavolame di abete si distingue in tavole normali, cortame, sottomisure e sottopelli.

Art. 47 – Unità di misura
Il legname segato di abete, ad eccezione del pezzame e delle sottopelli, viene trattato, misurato e conteggiato a metro cubo.

Art. 48 – Assortimenti
Il tavolame normale di abete della lunghezza di 4 m e della larghezza a metà di 16 cm e più, viene trattato normalmente nei seguenti assortimenti:
- primo netto;
- I assortimento;
- II assortimento;
- II assortimento andante;
- III assortimento falegnameria;
- III assortimento costruzione;
- IV assortimento;
- tombante.

Il tavolame deve essere ben rifilato e parallelo, salvo diversa pattuizione per legname conico o non refilato. Esso viene normalmente trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm.
Sono tollerate parziali differenze sugli anzidetti spessori non superiori al 4% in più o in meno.

Art. 49 – Assortimento "primo netto"
Per assortimento "primo netto" si intende merce sana, ben lavorata, di buona fibra, regolare, diritta, fine, bianca, esente completamente da nodi e altri difetti, tollerati soltanto pochi nodi a spillo senza "sventature" (fenditure).
Sono ammesse spaccature da stagionatura ad una estremità di lunghezza non superiore al quinto della larghezza della tavola.

Art. 50 – Primo assortimento
Per "I assortimento" si intende merce ben lavorata, di fibra regolare e diritta, con pochi e piccoli nodi sani (legati) escluso il "conastro", il midollo, le spaccature e il rosato.
Sono ammesse fenditure ad una estremità che non superino il quarto della larghezza della tavola.
Sono tollerati leggeri smussi su un solo spigolo per spessore e lunghezza non superiori ad un quarto delle rispettive dimensioni della tavola.

Art. 51 – Secondo assortimento
Per "II assortimento" si intende merce ben lavorata, sana, con fibra regolare.
Sono ammessi: spaccature alle estremità purché di lunghezza inferiore alla larghezza della tavola; leggera rosatura e leggero annerimento non superiore al 10% della superficie della tavola. Nell'intera partita le tavole rosate, annerite e con fenditure non devono superare il 15%. Sono anche ammessi: un leggero smusso e nodi sani di media grandezza non raggruppati.
Sono esclusi il conastro e i nodi cadenti.

Art. 52 – Secondo assortimento andante
Per "II assortimento andante" si intende merce di qualità intermedia fra il II e il III assortimento falegnameria.

Art. 53 – Terzo assortimento falegnameria
Per "III assortimento falegnameria" si intende merce con fibra non eccessivamente grossolana o irregolare.
Sono ammessi: rosatura massima del 25% su ambo le facce; annerimento parziale, nodi anche grossi purché non cadenti e in numero non eccessivo; spaccatura alle estremità di lunghezza non superiore alla larghezza della tavola.
Sono inoltre ammesse le borse di resina purché non eccessive.
Lo smusso non deve essere oltre 1,50 m di lunghezza se su un solo lato e 1 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore della tavola.

Art. 54 – Terzo assortimento costruzione
Per "III assortimento costruzione" si intende merce con fibra anche grossolana o irregolare.
Sono ammessi: rosatura massima del 50% su ambo le facce, annerimento parziale, marcio duro parziale su una faccia, nodi grossi e nodi cadenti purché non eccessivi e tali da compromettere la resistenza della tavola; spaccature nello spessore e leggere spaccature a pettine purché non compromettano la resistenza e l'utilizzo della tavola. Sono inoltre ammessi: il tarlo purché limitato, le borse di resina e la cipollatura purché non eccessiva ed inoltre le tavole leggermente imbarcate.
Lo smusso non deve superare 2,50 m di lunghezza se su un lato e 1,50 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore. Sono escluse le tavole marce rotte e quelle con grossi nodi cadenti.

Art. 55 – Quarto assortimento
Per "IV assortimento" si intende merce che abbia difetti tali da essere esclusa dal III assortimento costruzione.
È ammesso il marcio molle per non oltre il 20% della superficie della tavola e su un numero di tavole non superiore al 30%.

Art. 56 – Tavolame tombante
Per "tombante" si intende tavolame da 4 m e più e da 16 cm o più di I, II, II andante, III falegnameria, III costruzione come cade dalla sega, escluso il IV assortimento.

Art. 57 – Larghezza tavolame normale di abete
La media delle larghezze del tavolame normale di abete è considerata "commerciale", quando corrisponde a :
- spessore da 20 a 30 mm: 22 cm
- spessore da 35 a 60 cm: 22-23 cm

Art. 58 – Sottomisure
Per sottomisure si intende il tavolame che ha una lunghezza di 4 m o più e larghezza a metà da 8 cm fino a 15 cm compresi. Esse vengono generalmente trattate in assortimento unico, escluso il IV.
La tolleranza di smusso nelle sottomisure è uguale a quella ammessa per il III assortimento costruzione del tavolame normale.
Per le sottomisure si usa la distinzione nei seguenti assortimenti:
a. I e II, per pialla, parallelo all'occhio;
b. III per costruzioni e imballaggi con conicità normale;
c. prismato a larghezza fissa (listoni per pavimenti e rivestimenti).

Art. 59 – Larghezza sottomisure di abete
La media delle larghezze delle sottomisure di abete è considerata "commerciale" quando corrisponde a:
- spessore da 20 a 25 mm: 11-12 cm
- spessore da 25 a 30 mm: 12-13 cm

Art. 60 – Lunghezza del tavolame
Il tavolame di lunghezza inferiore ai 4 m viene normalmente distinto nelle seguenti categorie:
a. bottolame o cortame di legna scelta: che ha lunghezza di 2-2,20-2,50-3-3,50 m e larghezza di 16 cm e più e spessori da 20 mm e più. Qualità varie;
b. cortame che ha lunghezza come il bottolame, larghezza da 8 a 15 cm e spessori da 20 mm e più. Qualità come il tombante;
c. pezzame che ha lunghezza da circa 1 a 3,90 m alla rinfusa e larghezza da 6-7 cm in avanti, di tutti gli spessori senza garanzia di media e di qualità;

Tutti gli assortimenti di cui sopra devono essere refilati.
Il bottolame e il cortame vengono trattati usualmente a metro cubo.
Il pezzame viene trattato a peso o a metro stero.

Art. 61 – Sottopelli
Per sottopelli si intende merce segata o almeno toccata dalla sega da ambo le parti, senza rifilature, degli spessori di 20 e 25 mm e della lunghezza normale di 4 m.
Vengono trattate anche le lunghezze di 2 e 3 m.
Le sottopelli vengono vendute a pezzo, a metro lineare o a metro stero.

Art. 62 – Morali
I morali sono a sezione quadrangolare di 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12, 12x12 cm.
La lunghezza normale è di 4 m.
I morali si trattano normalmente nell'assortimento tombante definibili come per il tavolame.
I mezzi morali sono a sezione rettangolare di 3x6, 3,5x7, 4x8, 5x7, 5x10, 6x8, 6x12 cm.
La lunghezza normale è di 4 m.
La lunghezza e l'assortimento sono identici a quelli dei morali come uguale è la tolleranza nelle dimensioni della sezione.

Art. 63 – Listelli
I listelli hanno la lunghezza normale da 2 a 4 m e la sezione di 2x1,5 - 2,5x5 - 3x5 cm e si trattano in assortimento vario con riferimento al loro impiego.
Sono esclusi i nodi grossi e altri difetti che ne compromettano la resistenza.
I listelli si trattano a metro cubo normalmente legati in fasci.

Art. 64 – Travi segate
Le dimensioni e le caratteristiche di lavorazione delle travi segate sono in genere determinate su commissione.
Le travi segate vengono trattate o a spigolo vivo, vale a dire con 4 fili senza tolleranza di smusso, oppure a spigolo mercantile, nel quale è ammesso uno smusso su ciascun spigolo interessante non più del 20% della larghezza della faccia e per una lunghezza non eccedente un terzo del totale.
Le travi segate devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza in più o in meno di 4 mm su ciascun lato della sezione. La merce deve essere sana e, comunque, non presentare difetti che ne compromettano la resistenza.

Art. 65 – Segati di larice
I segati di larice vengono trattati negli stessi assortimenti dell'abete, ad eccezione del terzo che viene normalmente classificato in un unico assortimento. Viene trattato, inoltre, l'assortimento "roversi" o "storti", di tavole ricavate da tronchi curvi, non refilate e di spessore vario, di lunghezza non inferiore ai 2 m, trattato in un unico assortimento tombante. Il tavolame di larice in genere deve essere ben refilato. Le caratteristiche dei vari assortimenti sono le stesse dell'abete, con l'eccezione riferibile al colore della fibra, all'entità dell'alburno e alle tipiche borse di resina.
Il tavolame normale di larice viene trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 80 mm.

Valgono per il larice le stesse norme descritte per i segati di abete per ciò che concerne lunghezze, larghezze e tolleranze.

Art. 66 – Segati di pino silvestre
Per tutte le categorie e gli assortimenti di segati di pino silvestre, salve le diverse caratteristiche della specie, valgono le stesse norme di dimensioni, di qualità, di lavorazione e di tolleranze come per l'abete.
Il difetto di colorazione blu non è ammesso nel "primo netto" e nel "I assortimento". Nel "II assortimento" tale difetto è ammesso purché leggero e limitato.

Art. 67 – Segati normali di cirmolo
I segati normali di cirmolo vengono trattati nell'assortimento tombante, per il quale, nel caso specifico, si intende merce come cade dalla sega, escluso il marcio e il rotto, della lunghezza di 4 m con tolleranza del 30% del volume di lunghezza fra 2 e 3,90 m (la lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm).
Gli spessori normali del tavolame di cirmolo sono: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 mm.
La merce venduta "a partita" deve essere assortita nei diversi spessori.
La refilatura commerciale del cirmolo è più andante di quella dell'abete.
Il tavolame degli spessori inferiori ai 40 mm e delle larghezze inferiori ai 16 cm è trattato come assortimento a parte.

Art. 68 – Stagionatura dei segati
Le contrattazioni avvengono, salvo accordi particolari, per tavolame a stagionatura commerciale. La merce segata è a stagionatura commerciale quando può essere accatastata a contatto diretto senza che con questo, in condizioni normali, abbia a subire alterazioni di sorta. A tale grado di stagionatura corrisponde il seguente peso approssimativo a metro cubo (per tavolame): abete rosso circa 500 kg, abete bianco e pino silvestre 600 kg circa, larice 800 kg circa.

Art. 69 – Le travi squadrate Uso Trieste e le travi Uso Fiume
Nella categoria del legname squadrato sono usuali le travi squadrate Uso Trieste (Travi UT) e le travi Uso Fiume (Travi UF).

Art. 70 – Caratteristiche
Le travi squadrate Uso Trieste devono avere le seguenti caratteristiche:
a. lavorazione: squadratura con ascia o con attrezzo meccanico sulle quattro facce fino alla punta con leggero smusso dalla base alla metà lunghezza; dalla metà alla punta la squadratura può essere più superficiale;
b. è ammessa una conicità non superiore a 8 mm per metro lineare;
c. qualità: il legno deve essere convenientemente sano, escluso il marcio, il rotto, il contorto nonché le fenditure e i nodi che ne possano compromettere la resistenza; è ammesso un leggero tarlo nonché la rosatura e l'annerimento non eccessivo su non più del 10% dei travi componenti la partita;

d. le travi Uso Fiume (travi UF) hanno lo stesso procedimento di lavorazione delle travi UT, squadrate e con smusso fino alla punta, ma si distinguono da queste per la sezione costante dalla base fino alla punta;
e. sezioni usuali: 8x8, 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x27, 27x27, 27x30 cm.

È tollerata una differenza in più o in meno di 5 mm nelle dimensioni di sezione.

Art. 71 – Lunghezze travi UT e UF

Le lunghezze delle travi UT e UF vengono conteggiate da 50 a 50 cm, a cominciare da 4 m, salvo pattuizioni particolari. Le dimensioni trasversali vengono misurate sulla sezione alla base.

Art. 72 – Essenze trattate

Le essenze latifoglie normalmente trattate sono: acacia (robinio), acero, betulla, castagno, ciliegio, faggio, frassino, melo, olmo, noce, ontano, pioppo, tiglio, quercia in genere e olivo.
I tronchi di latifoglie vengono trattati a metro cubo, a peso o a corpo, le tavole di latifoglie a metro cubo.

Art. 73 – Tronchi di latifoglie

I tronchi di latifoglie possono essere di qualsiasi lunghezza a partire da 1 m e di qualsiasi diametro a seconda dell'impiego cui sono destinati.
I tronchi di latifoglie non vengono in genere scortecciati.
La misurazione dei tronchi è effettuata in base al diametro a metà tronco sotto corteccia e in base alle lunghezze conteggiate di 10 in 10 cm.
Salvo pattuizioni particolari la merce deve essere sana, senza cipollatura, è ammesso tarlo limitato all'alburno. Non sono ammesse spaccature o fenditure eccessive.

Art. 74 – Tavolame di latifoglie

Il tavolame di latifoglie non viene classificato in assortimento e generalmente comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi. Non è rifilato. Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno 10 cm di larghezza e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto.
Salvo pattuizioni particolari le tavole di latifoglie sono accettate con corteccia. Il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza e a metà smusso esclusa la corteccia.
Le lunghezze si conteggiano di 10 in 10 cm.

Art. 75 – Rapporto tra volumi sterici e cubici

Il contenuto effettivo medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde alle seguenti cifre:

a. tondello di cartiera di abete:
   - scortecciato in bianco: 1 metro stero è uguale a 0,800 m^3
   - scortecciato mercantilmente: 1 metro stero è uguale a 0,750 m^3
b. spacco da cartiera di abete: 1 metro stero è uguale a 0,650 m^3

c. tondello di abete da imballaggio: 1 metro stero è uguale a 0,700 m^3

Art. 76 – Mediazione
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legname da opera in genere, è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

d) SUGHERO, ECC.
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 4. Prodotti della caccia e della pesca

a) PESCE FRESCO E CONGELATO
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) CACCIAGIONE
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) PELLI DI PELLICCERIA
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5. Prodotti delle industrie estrattive

a) MINERALI METALLIFERI
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) MINERALI NON METALLIFERI

PRODOTTI DEL PORFIDO

Art. 1 – Definizioni e qualità del materiale
In via generale la produzione di porfido può essere ricondotta alle seguenti tipologie:

PIASTRELLE
- Forma rettangolare o quadrata;
- coste (bordi) a spacco o segate, ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- variazione di spessore per lastrificazione "a coltello" non superiore a 3 cm;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo (non sottoposto a reso/rimborso) e consistente in un supporto di legno ("bancale"), su cui sono accatastate le piastrelle avvolte da un cappuccio di nylon termoretraibile; la